

**IN BREVE n. 027-2013**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **SUBORDINAZIONE GERARCHICA e RESPONSABILITA' DEL MEDICO**

da DoctorNews del 24 giugno 2013 - avv. E. Grassini

Il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità nel caso in cui ometta di differenziare la propria posizione rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore. Infatti, tenuto conto degli interessi primari da salvaguardare e delle qualificate e specifiche competenze professionali dei protagonisti, non può affatto ritenersi che il medico, chiamato allo svolgimento di funzioni sanitarie, possa venir meno al dovere primario di assicurare sulla base della miglior scienza di settore le migliori cure e attenzioni al paziente, in base a un male interpretato dovere di subordinazione gerarchica.

## **ATTACCO ALLE PENSIONI**

Retribuzioni più alte sono ordinariamente il corrispettivo di scelte e di maggiore impegno di lavoro, pensioni più elevate derivano da contribuzioni più alte, in ambi i casi sono il risultato di maggiori sacrifici.

Dopo tante notti insonni di pronto soccorso o di stress di sala operatoria (anziché di vacanze ai Carabi o nei night club), non è rubare pensare ad una dignitosa pensione dopo oltre 40 anni di ospedale!

Dopo queste recriminazioni contro le pensioni cosiddette d'oro, nessun politico ha sentito il dovere di guardare il proprio cedolino mensile o le proiezioni delle proprie pensioni....

Dimezziamo pure stipendi e pensioni, ma il primo esempio venga dai politici.

Leggo poi su Sole 24ore: "se non c'è incentivo a creare ricchezza e dunque a godersela, non ci sarà mai sviluppo, se non quello nel quale siamo particolarmente specializzati in Italia, di natura malavitosa o clandestina".

## **IN GAZZETTA IL D.L. LAVORO**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, il Decreto Legge n. 76/2013 con i primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. Il Decreto Legge è entrato in vigore il 28 giugno 2013.

**IN ALLEGATO A PARTE - D.L. n. 76 del 28.06.2013 (documento 121)**

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Abbandono del posto di lavoro: l'effettiva gravità della condotta**

Con riferimento al licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva identifica un comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell'impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore. Nel caso di specie risulta, quindi, sproporzionata la sanzione espulsiva inflitta al dipendente per abbandono del posto di lavoro laddove egli abbia lasciato la sede di servizio mezzora prima della fine dell'orario, assicurandosi però che fosse presente il collega che doveva subentrargli nel turno successivo.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 16095 del 26 giugno 2013*

### **Regalo al dipendente proveniente dal fornitore**

Il dipendente che riceve un regalo di valore non rilevante dal fornitore del datore senza comunicarlo agli organi di vigilanza dell'azienda non è suscettibile di licenziamento per giusta causa dovendo tener presente che l'esiguo valore del presente esclude la formazione di un conflitto di interessi fra il dipendente e il datore

*Corte di Cassazione - sentenza numero 15926/2013*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE D'ACCONTO A CAVALLO DELL' ANNO**

### **Domanda**

Un titolare di partita Iva ha pagato a un professionista, a dicembre 2012, l'importo di 800 euro (fattura di 1.000 euro meno 200 di ritenuta d'acconto, poi versata al 16 gennaio 2013). In Unico 2013 dovrà dedurre 800 o 1.000 euro?

### **Risponde G. Mingione**

Chi corrisponde a residenti nel territorio dello Stato compensi, comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20% del compenso, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa (articolo 25, comma 1, del Dpr 600/1973).

In base ai criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, regolati dal principio di cassa, è necessario individuare, per comprendere quando sorge l'obbligo e di fatto si può ritenere operata la ritenuta d'acconto, il momento in cui le somme corrisposte al professionista assumono tale qualificazione giuridica. Tale momento è, per il committente, quello in cui effettua il pagamento ovvero quello in cui le somme escono dalla sua disponibilità (circolare 38/E del 2010). D'altronde, anche il professionista "prestatore d'opera" dovrà scomputare la ritenuta subita nel periodo d'imposta in cui concorre a formare il proprio reddito professionale il compenso cui è correlato il prelievo.

## **ALLARME PENSIONI**

Il Governo ipotizza un superprelievo (sugli stipendi e sulle pensioni) che scatti solo sopra una certa fascia di reddito.

La Consulta, con la sentenza n. 211 del 2 luglio 1997, aveva sancito il divieto di imporre tagli agli assegni di chi è già in pensione: non si possono cambiare oggi le vecchie regole in base alle quali le pensioni in essere sono state calcolate. La rimodulazione dei trattamenti pensionistici significa, dunque, voler riscrivere ex post le regole con le quali siamo stati messi in quiescenza. Ma questo è

contro la Costituzione. Il Parlamento può dettare regole per il futuro, ma le nuove leggi non possono avere valore retroattivo.

Il Governo Letta-Saccomanni-Giovannini minaccia anche di bloccare a tempo indeterminato la perequazione (ovvero l'aggiornamento Istat) degli assegni mensili (*superiori ai 1.405,05 euro lordi mensili*) degli ex dipendenti pubblici e privati. Questo proposito, se attuato, violerebbe la Costituzione nonché diverse sentenze e ordinanze della Corte costituzionale. E' opportuno ricordare in proposito quanto testualmente affermato dalla Corte Costituzionale al punto 4 della sentenza n. 316/2010: ***"Dev'essere segnalato che la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta"***.

Il ministro del Lavoro Enrico Giovannini, - vedi Corriere della Sera-, è stato chiaro sulle intenzioni del governo: «Sulle pensioni d'oro non si può mettere un contributo di solidarietà perché è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, ma si può bloccare l'indicizzazione (ovvero l'aggiornamento Istat)». Un «blocco» - ha aggiunto - che a seconda del livello di importo al quale si fissa «può produrre effetti non trascurabili». Si ripartirà da lì, dopo che ai primi di giugno la Consulta ha stabilito senza ombra di dubbio che il contributo di solidarietà chiesto ai pensionati che prendono più di 90 mila euro lordi l'anno viola la Costituzione, perché lo stesso non colpisce anche i lavoratori in servizio. I Governi Berlusconi e Monti hanno stravolto in maniera grossolana gli articoli 3 (uguaglianza) e 53 (progressività del sistema tributario) della carta fondamentale della Repubblica.

Ma è davvero legittimo il blocco della perequazione per il 2012, il 2013 e il 2014 delle pensioni superiori ai 1.405,05 euro lordi mensili deciso dal governo Monti nella cosiddetta "Manovra Salva Italia"? L'interrogativo è al centro dell'attenzione degli organismi dirigenti delle organizzazioni sindacali dei cittadini pensionati perché la discutibilissima soluzione adottata dal Governo Monti non appare affatto in linea con la Carta repubblicana, né con le sentenze della Corte Costituzionale n. 316 del 2010 e n. 30 del 2004. Motivo: viene colpita in via esclusiva la sola categoria dei pensionati pubblici e privati che hanno peraltro già visto diminuire sensibilmente anche il proprio assegno mensile a seguito dell'aumento delle imposte addizionali IRPEF comunali e regionali. Per di più il blocco totale della perequazione delle pensioni ha una durata temporanea, ma i suoi effetti sono purtroppo permanenti, non essendo più possibile per i pensionati recuperare nel tempo quanto trattenuto dagli Istituti di previdenza per la mancata perequazione, proprio perché si è venuta a determinare una perdita del potere d'acquisto con effetti destinati a prodursi anche in futuro, incidenti definitivamente sull'ammontare della pensione stessa.

L'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 ((in Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2011), recante: *«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»*- prevede testualmente che: *"In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato"*.

Dopo il 1998 e il 2008 è, infatti, la terza volta nel 2012, la quarta nel 2013 e la quinta nel 2014 che viene bloccata la perequazione automatica delle pensioni, blocco che, anche se temporaneo, ha prodotto e produce tuttora un danno economico soprattutto sui livelli delle pensioni di importo più elevato, pregiudicando la realizzazione della "adeguatezza" delle prestazioni previdenziali e impedendo, o almeno concorrendo ad impedire, la realizzazione della proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell'attività lavorativa.

I cittadini pensionati con redditi superiori a tre volte il trattamento minimo INPS sono stati così irragionevolmente privati della perequazione automatica senza una giustificazione adeguata, non ricavabile neppure dal principio di solidarietà. Inoltre il blocco delle rivalutazioni (che comunque non copre l'inflazione reale) ha determinato la riduzione anche sensibile del vitalizio mensile. Di conseguenza l'importo netto delle

pensioni è fortemente diminuito scendendo addirittura al di sotto dei livelli del 2009. Riepilogando, il blocco della perequazione delle pensioni deciso dal governo Monti non sembra in linea con la Costituzione. Infatti:

a) la pensione totalmente non perequata, con evidenti effetti nell'immediato ("per gli anni "2012, 2013 e 214"), ma pure con inevitabili riflessi permanenti (non essendo stato previsto alcun recupero per gli anni successivi), sembra non rispondere al canone della adeguatezza sancito, per la prestazione previdenziale, dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, avendo temporaneamente reso inefficace l'unico istituto posto a tutela della conservazione nel tempo del valore del trattamento pensionistico;

b) la mancata rivalutazione automatica delle pensioni superiori ad un certo importo contribuirebbe a precludere la proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell'attività lavorativa, tutelata dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, discriminando irragionevolmente in violazione dell'art. 3 della Costituzione i percettori di pensioni medio-alte rispetto ai percettori di pensioni meno elevate; i primi esposti globalmente al rischio inflattivo, i secondi protetti integralmente da esso;

c) la norma contenuta nel decreto "Manovra Salva Italia" contrasterebbe con l'art. 38 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione per avere totalmente sacrificato il diritto all'assicurazione da parte dello Stato di mezzi adeguati ai bisogni di vita dei cittadini pensionati alla solidarietà sociale sottesa alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale, evitando qualunque forma di bilanciamento tra valori di pari rango costituzionale, quale avrebbe potuto essere realizzata con interventi più calibrati di attenuazione della dinamica perequativa.

E' opportuno ricordare in proposito quanto testualmente affermato dalla Corte Costituzionale al punto 4 della motivazione della sentenza n. 316 del 3-11 novembre 2010 (Presidente Francesco Amirante, Redattore Luigi Mazzella): *"Dev'essere segnalato che la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta"*.

In tema di meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni va, infine, ricordato anche quanto affermato nel punto 3 della precedente sentenza n. 30 del 13-23 gennaio 2004 della Corte Costituzionale (Presidente Riccardo Chieppa, Redattore Ugo De Siervo): *"Annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, viene determinata la percentuale di variazione sulla cui base devono essere calcolati gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni. Se questa recente evoluzione legislativa è chiaramente orientata nel senso di salvaguardare nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso il meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita, essa risulta sostanzialmente anche coerente sia con il prevalente carattere contributivo assunto dal sistema pensionistico a seguito della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sia anche con la profonda riforma che ha interessato il pubblico impiego ed in particolare la dirigenza pubblica, il cui trattamento economico è, per la parte accessoria, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti (art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"). Mentre tutto ciò rende sempre più difficile riferirsi allo scostamento tra le pensioni e le successive modificazioni dei diversi trattamenti stipendiali, il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (ordinanza n. 241 del 2002; ordinanza n. 439 del 2001; ordinanza n. 254 del 2001). Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione"*. (FONTE: Pierluigi Franz in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10411>).

## **PENSIONI e BLOCCO DELLE RIVALUTAZIONI**

Sapete quanto può costare per 2 anni a un pensionato che prende 2.182 euro al mese il blocco della rivalutazione degli assegni deciso dal Parlamento? 'Appena' 24 mila euro di Edmondo Rho in <http://economia.panorama.it> -28/12/12 - in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10986>

## **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PECULIARITA' TUTTA ITALIANA**

Da Corriere della Sera di domenica 30 giugno 2013:

...il contributo di solidarietà è una peculiarità tutta italiana, visto che in altri paesi europei come la Spagna, la Francia o la Germania, le pensioni non vengono neppure tassate o subiscono un prelievo assai ridotto di pochi punti percentuali.

***Maggior rispetto dell'anziano, di colui che durante tutta la vita lavorativa si è sacrificato per la famiglia, la società e il suo Paese !!!***

Sempre sul Corriere della Sera di domenica 30 giugno 2013 si legge anche:

...Io, ex dirigente, ho iniziato da operaio. I miei 100mila euro (di pensione) sono frutto di sacrifici. Erano altri tempi, è vero, ma ho fatto sacrifici, le scuole serali e tanta gavetta. Centomila euro è una pensione dignitosa, ma è il frutto di un percorso fatto di sforzi. Sacrifici comuni a tanti altri dirigenti che hanno raggiunto per merito certi livelli di responsabilità. E ora per questo dobbiamo punirli? Non possiamo essere sempre noi a dare un contributo senza ritorno di alcun tipo. Quello *una tantum* è giusto, ma il problema che sta diventando *una semper*. Non è corretto sotto il profilo umano, sociale e giuridico.

***Gli italiani si aspettano anche il buon esempio dei politici con tagli (evidenti e reali) sulle loro prebende, pensioni (detti vitalizi) e tanti plurincarichi !!!***

***Adesso la campana del buon esempio nei sacrifici e nell'eguaglianza dei doveri deve suonare anche per loro !!!***

***La parola solidarietà deve valere per tutti !!!***

## **TARES e NUOVI CODICI DI TRIBUTO**

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 28 giugno 2013 n. 42/E ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Enti pubblici, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione:

- **365E** (denominato TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.),
- **368E** (denominato TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.),
- **371E** (denominato MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.),
- **366E** (denominato TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - INTERESSI),
- **367E** (denominato TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - SANZIONI),
- **369E** (denominato TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - INTERESSI),
- **370E** (denominato TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - SANZIONI),
- **372E** (denominato MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - INTERESSI),
- **373E** (denominato MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - SANZIONI).

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risol. 42E del 28.06.2013 (documento 122)**

## **ANCORA SU TFR e IPS**

L'ex-INPDAP respinge al mittente le diffide per la per la restituzione dei contributi versati nel 2011 e parte del 2012, quando per legge l'Indennità premio di servizio (IPS) è stata trasformata in TFR (DL 78/2010 articolo 12 comma 10), ma erano continuati i prelievi contributivi del 2,50% dalla busta paga del lavoratore.

La Corte costituzionale ha infatti dichiarati illegittimi tali prelievi in quanto creando disparità di trattamento tra dipendente pubblico e lavoratore privato. Giusta dunque la restituzione. Ma ecco che con DL 185/2012 e poi con la legge 228/2012 (articolo 1 commi 98-101) il Governo abroga l'articolo 12 comma 10 del DL 78/2010 riportando retroattivamente tutti i pubblici dipendenti a IPS disponendo inoltre l'estinzione di tutti i ricorsi in essere per la restituzione dei contributi prelevati indebitamente, tranne quelli già passati in giudicato.

Ma può una legge prevedere la retroattività?

### **Codice civile disposizioni preliminari**

#### **Articolo 11 - Efficacia della legge nel tempo**

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25).

I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Ma che dire dei pubblici dipendenti che, assunti dopo il 1 gennaio 2001, e pertanto tutti a TFR, hanno una decurtazione retributiva per garantire l'invarianza della retribuzione netta rispetto ai colleghi a IPS?

Se può essere giusto non creare una disparità in busta paga, non è altrettanto corretto creare una disparità di trattamento fra lavoratori pubblici e privati, ai quali viene applicata la medesima normativa del codice civile e inoltre, tra gli stessi lavoratori del settore pubblico, tra quelli assunti prima del 31 dicembre 2000 e quelli assunti dopo il 1 gennaio 2001.

Come sarà una sentenza della Corte costituzionale che dovrà tenere conto di questa disparità di trattamento e degli eventuali maggiori oneri per le Casse dello Stato?

Una cosa è certa: non aver mai affrontato subito il problema, costringe ora a prendere di petto un grosso bubbone....e il minore dei mali forse sarebbe quello di portare tutti all'indennità premio di servizio, posto che il lavoratore ha versato fior di euro seppur mistificata sotto altra voce.

## **PEC - REGISTRAZIONE SENZA BOLLO**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione dell'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, da parte delle ditte individuali, non è soggetta ad imposta di bollo.

*Agenzia Entrate - Risoluzione n. 45/E del 3 luglio 2013*

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risol. 45E del 3.07.2013 (documento 123)**

## **CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMO L'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 300/1970**

La Corte Costituzionale, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300/1970 nella parte in cui non prevede che la Rappresentanza Sindacale Aziendale sia costituita anche da associazioni sindacali che, pur non avendo sottoscritto contratti collettivi applicati nell'azienda, abbiano partecipato alla trattativa.

Non si conosce ancora la motivazione che risulterà dalla sentenza che sarà pubblicata nei prossimi giorni.

### **INDENNITA' MATERNITA' PROFESSIONISTE**

Con l'interpello n. 22 /2013 il Ministero del Lavoro precisa che l'indennità di maternità spetta a un solo titolo e pertanto che la Cassa previdenziale professionale eroga l'indennità nella misura in cui la lavoratrice non percepisce analoghe prestazioni in qualità di dipendente o lavoratrice autonoma oppure, se la professionista percepisce già altra prestazione, la Cassa eroga alla professionista l'eventuale differenza cioè la quota necessaria a raggiungere la misura dell'indennità prevista dalla Cassa stessa e precisamente nella fattispecie: diritto, con domanda alla propria Cassa professionale, alla integrazione dell'indennità di maternità (articolo 70 DLgs 151/2001) nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interp. n. 22 del 4.07.2013 (documento 124)**

### **CANONI LOCAZIONE e IMPOSTA DI BOLLO**

Con la pubblicazione in G.U. della legge 24 giugno 2013 n. 71 (conversione in legge del Decreto legge 43/2013) le misure dell'imposta di bollo fissate in € 1,81 e in € 14,62 sono state rideterminate rispettivamente in € 2 e in € 16.

Tali aumenti interessano tutti gli atti giuridici a partire dal 26 giugno 2013, compresi i contratti di locazione di qualsiasi tipo (compresi quelli ad uso di villeggiatura, brevi vacanze, ecc.).

Per gli atti marca da bollo di 16 euro ogni 4 facciate, 2 euro per ricevute di canone di locazione superiore a 77,47 euro (se non soggette a IVA). Attenzione le ricevute per le spese condominiali sono esenti dal bollo.

### **CASSA BIOLOGI - REGALA 3MILA EURO A CIASCUN ISCRITTO**

La Cassa dei Biologi ENPAB, avendo chiuso il bilancio in attivo, regala 3mila euro a ciascun iscritto alla Cassa sul montante contributivo a incremento della futura pensione.

Ciò è permesso, senza intaccare le prospettive dell'ente, dalla situazione anagrafica degli iscritti: un iscritto su due ha meno di 45 anni e il rapporto attivi/pensionati è di 28 iscritti attivi ogni pensionato